

COMUNE DI GRADO

Provincia di Gorizia



REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ASSISTENTI PRIVATI ALL'INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO SERENA

Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 40
dd. 09/11/2015

PREMESSA

L'Ente accetta all'interno della propria struttura la presenza di assistenze private che prestano una assistenza personalizzata a favore di un singolo ospite, precisando che l'eventuale spesa e tutti i rapporti di tipo economico, previdenziale e assicurativo sono a carico dell'ospite assistito o della famiglia senza alcun obbligo o responsabilità da parte dell'Ente.

L'opera degli assistenti privati deve improntarsi alle esigenze di professionalità, correttezza di comportamento e rispetto delle regole della struttura.

Il sostegno ai degenti presso Casa di Riposo Serena può essere effettuato da familiari e/o amici e/o persone già normalmente prestanti attività di sostegno al domicilio dei pazienti e da volontari.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per l'opera svolta degli assistenti privati e ribadisce che con gli stessi non sussiste alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione. Il presente regolamento è formulato nell'esclusivo interesse degli ospiti e del loro benessere fisico e morale e per consentire il necessario coordinamento delle attività svolte con le esigenze organizzative dell'Ente.

Art. 1-OGGETTO

1. E' consentita l'assistenza degli anziani ospiti nella struttura da parte di persone non dipendenti del Comune di Grado o Ditte appaltatrici incaricate dei servizi, incaricate dagli ospiti stessi o dai famigliari.
2. Gli assistenti privati non sostituiscono il personale di assistenza e infermieristico nelle mansioni di competenza, limitandosi a funzioni di compagnia o di ausilio e supplementari a quelle proprie del personale dell'Ente.
3. La persona incaricata per il servizio deve ottenere il permesso dall'Ente a svolgere le proprie attività all'interno della sede.

Art. 2-PERMESO

1. Chi intende far svolgere una assistenza privata deve chiederne il permesso alla Direzione della Casa, indicando l'orario di presenza, nonché il nominativo dell'ospite assistito.
2. L'idoneità fisica deve essere provata allegando un apposito certificato medico dal quale dovrà risultare l'assenza di malattie infettive pregiudizievoli per il servizio da prestare, per gli ospiti e per il personale della struttura.
3. Il permesso di cui al comma 1° è rilasciato dal Direttore entro 15 giorni dalla data della domanda.

Art. 3-PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO

1. L'assistente privato deve portare sempre con sé il permesso che lo abilita alla presenza nella sede.
2. L'assistente privato verrà dotato di un distintivo di riconoscimento che dovrà essere costantemente portato in vista per consentire una corretta ed immediata individuazione del ruolo svolto.
3. Di norma non verranno rilasciati permessi di assistenza contemporanea a più anziani.
4. L'abbigliamento dell'assistente privato dovrà essere adeguato e dignitoso. L'eventuale divisa indossata non dovrà essere di colore e/o foggia simile a quanto indossato da infermieri o dal personale di reparto.

Art. 4-OBBLIGHI DELL'ASSISTENTE PRIVATO

1. L'assistente privato è tenuto alla riservatezza per ogni notizia o dato di cui venga a conoscenza nel corso o a ragione dell'incarico, tanto nei confronti della persona assistita, quanto degli altri ospiti della struttura in cui opera. Parimenti la riservatezza è dovuta nei confronti di qualsivoglia fatto inerente i servizi e il personale della struttura.
2. Il comportamento dell'assistente privato deve essere improntato ai canoni di massima correttezza e discrezione, senza interferire nell'attività o nell'organizzazione del personale operante nella struttura.
3. L'assistente privato non può operare alcuna variazione della terapia farmacologica dell'ospite, né somministrare alcun medicinale, né effettuare medicazioni.
4. L'assistente privato non può variare la dieta prescritta all'ospite né effettuare interventi assistenziali diversi da quelli di cui al punto 2 dell'art. 1.
5. Non è ammesso da parte dell'assistente privato alcun comportamento anche solo lievemente coercitivo nei confronti dell'ospite assistito, degli altri ospiti o del personale dell'Ente.
6. L'assistente privato non può somministrare al paziente bevande e/o alimenti diversi da quelli contenuti nei menù giornalieri senza la preventiva autorizzazione del personale infermieristico. Altresì non può portare all'ospite dolci, bevande alcoliche, sigarette ed altri generi in contrasto con terapie in atto, neppure su incarico dei famigliari dell'ospite stesso. In ogni caso è tenuto ad informare l'Infermiere di reparto.
7. L'assistente privato è tenuto a comunicare unicamente all'Infermiere di reparto le informazioni e i dati utili per la cura dell'ospite seguito.
8. L'assistente privato, su esplicita richiesta del personale infermieristico e di assistenza, è tenuto a lasciare prontamente la stanza dell'ospite durante lo svolgimento di particolari attività mediche, infermieristiche e assistenziali (medicazioni, igiene, ecc.) nonché durante le operazioni del servizio di igiene ambientale.
9. E' fatto assoluto divieto agli assistenti privati:

-di entrare nelle cucinette di reparto, negli ambulatori, nei guardaroba ed in ogni locale di servizio ad eccezione della stanza del paziente ;

- di accedere ad altri reparti e/o ad altri letti durante il periodo autorizzato al sostegno;

- di usare materiale o apparecchiature in dotazione alla struttura senza preventivo permesso dell'Infermiere di reparto e/o referente di nucleo.

10. L'assistente privato, i familiari dell'anziano e ogni persona estranea all'attività, devono:

- tenere un comportamento responsabile in ogni momento nel rispetto e nella comprensione dei diritti dei malati, in spirito di collaborazione con il personale assistenziale e sanitario, e nel rispetto dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- rispettare gli orari stabiliti dall'Infermiere di reparto volti a permettere lo svolgimento della normale attività socio-assistenziale-sanitaria e favorire la quiete ed il riposo degli ospiti;
- evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio ai degenti;
- rispettare il divieto di fumare;
- attenersi scrupolosamente alle norme e alle prescrizioni di sicurezza segnalando tempestivamente al personale del reparto eventuali disfunzioni o anomalie;
- non intraprendere alcuna attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale dei reparti;
- non consultare documenti sanitari riguardanti i degenti e non interloquire con i medesimi in ordine ad eventuali cure in corso, interventi diagnostici od altro;
- non utilizzare i cuscini dei degenti;
- non consumare pasti.

11. L'Infermiere di reparto, sentita la Direzione, può intervenire in ogni momento in ordine all'orario e alle modalità di attuazione delle assistenze private al fine di armonizzarle con le esigenze della struttura.

Art.5-VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. La violazione degli obblighi enunciati dal presente Regolamento da parte dell'assistente privato determina il divieto, per lo stesso, di svolgere attività nella struttura, nonché la revoca del permesso rilasciato ai sensi del precedente art. 2.
2. Rimangono salvi i provvedimenti urgenti rimessi alla competenza dell'Infermiere di reparto.